



CITTA' DI TORINO

Servizio Elettorale

DIREZIONE SERVIZI CIVICI
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
SYSTEM INFO ELE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE:
COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

DSC - SE - ELE - V05b
Pag. 1

Elezioni Comunali



**SPECIALE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI
2006**

Sommario

SPECIALE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI 2006	2
Introduzione	4
Il Comune	4
Suddivisione dei comuni	5
Sistema elettorale	5
Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti	6
Elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	6
Elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	7
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.....	9
Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti	9
Le Circoscrizioni	11
sistema elettorale	12
in altri comuni si vota.....	15
QUANDO SI VOTA.....	16
CHI HA DIRITTO AL VOTO	16
Per le elezioni comunali	16
Per le elezioni circoscrizionali.....	17
Cittadini italiani residenti all'estero	17
Ammissione degli elettori alla votazione.....	17
AMMISSIONE AL VOTO CON PROCEDURA SPECIALE.....	19
Degenti in ospedali e case di cura	20
Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.....	20
Detenuti presso luoghi di reclusione o custodia preventiva	21
Componenti dei seggi; rappresentanti delle liste dei candidati, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi	21
Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	22
Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali	22
Elettori in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali.	22
Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.....	23



Voto assistito - Elettori portatori di handicap grave	24
Voto di elettore fisicamente impedito	24
Voto di elettore portatore di handicap	26
voto di elettore non deambulante.....	26
voto in base ad attestazione del sindaco o sentenza.....	27
Come si vota	28
Espressione del voto - Elezioni Comunali.....	28
Preferenze	28
Scheda di votazione deteriorata	29
esemplificazioni	29
Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti	32
Espressione del voto - Elezioni Circoscrizionali	33
Preferenze	33
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	35
Come sono composti i seggi	35
Seggio speciale	35
Onorario.....	36
Presidente di seggio	37
Formazione Presidenti di seggio	37
Funzioni del Presidente	37
Vice Presidente.....	37
Segretario	37
Scrutatori	38
Rappresentanti di lista.....	39
Sanzioni penali.....	39
SCRUTINIO	40
Spoglio e registrazione dei voti	40
LE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO	41
Composizione dell'ufficio elettorale di sezione nel turno di ballottaggio.	41
votazione di ballottaggio.....	41
Spoglio e registrazione dei voti nel turno di ballottaggio	42
Nomina degli scrutatori.....	42
Propaganda elettorale.....	43
CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI	44
Statistiche e curiosità.....	47
corpo elettorale della Città	47
APPENDICE NORMATIVA	49





Introduzione

Domenica 28 e lunedì 29 maggio, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali.

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio, per l'elezione dei Presidenti di provincia e dei Sindaci, si voterà domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Si voterà solo nella giornata di domenica 28 maggio per le elezioni del presidente della regione e dell'Assemblea regionale siciliana e per il comune di Ayas, in Valle D'Aosta e di Peio, in provincia di Trento.

Il Comune

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" così all'articolo 114 della nostra Costituzione.

È contraddistinto, in ambito geografico, dal territorio e dalla popolazione¹ residente nel territorio stesso.

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e:

da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

da 12 membri negli altri comuni.

Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge

I Consigli comunali si rinnovano ogni cinque anni.

¹ la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 5

Suddivisione dei comuni

I comuni sono divisi in due fasce cui corrispondono due diversi sistemi di elezione: superiori e inferiori a 15.000 abitanti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (2001).

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'elezione dei Consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale (*art.72 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che ha riunito e coordinato tutte le vigenti disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi degli enti locali*).

Sistema elettorale

Un sistema elettorale è un tipo di meccanismo che regola il rapporto fra i voti espressi e i seggi assegnati.

I sistemi elettorali sono numerosi, ma possono essere suddivisi in due grandi categorie: sistema proporzionale e sistema maggioritario.

Elemento caratterizzante del sistema proporzionale è l'assegnazione dei seggi in base alle ai voti ottenuti.

Il sistema proporzionale può prevedere la possibilità di esprimere una preferenza per un candidato compreso all'interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti nell'ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 6

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

*Elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(DLgs 18 agosto 2000 n. 267)*

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale² e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati

² Il **suffragio universale** è il principio secondo il quale tutti i cittadini maggiorenni possono partecipare alle elezioni politiche e amministrative e alle altre consultazioni pubbliche



ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano d'età.

Elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Con la lista di candidati al Consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

La cifra individuale di ciascun candidato a Consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.



Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del Sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,....sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 9

Compiute le operazioni di cui al paragrafo precedente, sono proclamati eletti Consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

Con la lista di candidati al Consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.

Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato.

Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.



A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a Sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

In caso di decesso di un candidato alla carica di Sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica. 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Sindaco e a consigliere comunale.

La differenza tra i due sistemi di elezione (che si traduce anche in piccole differenze nella fase di presentazione delle liste e delle candidature) consiste soprattutto in questo: nei comuni fino a 15.000 abitanti ad una candidatura a Sindaco corrisponde una sola lista e quindi il voto è univoco sia che l'elettore voti la lista, sia che voti la candidatura a Sindaco; nei comuni con più di 15.000 abitanti, invece, visto che ad una candidatura a Sindaco possono corrispondere più liste, l'elettore può votare una delle liste (dando il voto contestualmente anche alla candidatura a Sindaco collegata) o votare la candidatura a Sindaco (e non scegliere nessuna lista collegata). L'elettore ha anche la possibilità di votare per una lista e per una candidatura a Sindaco non collegate fra loro.

Nei comuni fino a 15.000 abitanti è eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. All'unica lista collegata alla candidatura a Sindaco



vincente spettano i due terzi dei seggi assegnati al Consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente alle altre liste.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti è eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale che avviene la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. I candidati hanno comunque la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.

Le Circoscrizioni

Il Comune si articola in Circoscrizioni, organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

Le Circoscrizioni sono dotate di autonomia funzionale e organizzativa nelle materie e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Decentramento.

Il Comune impronta la propria azione di decentramento all'esigenza di predisporre la futura articolazione in Comuni della Città Metropolitana.

Il Regolamento del Decentramento determina il numero e l'estensione territoriale delle Circoscrizioni e fissa le procedure per la loro modificazione, prevedendo eventuali forme di consultazione popolare diretta.

In ogni Circoscrizione sono individuate sedi a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento dal Consiglio di Circoscrizione.

Le elezioni dei Consigli Circoscrizionali si svolgono contestualmente alle elezioni del Consiglio Comunale, in un turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, come stabilito dal vigente Statuto del Comune di Torino.



Il Consiglio di Circoscrizione è l'organo rappresentativo della collettività della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune, è composto da venticinque componenti e viene eletto a suffragio universale diretto; rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.

sistema elettorale

L'elezione dei Consigli Circoscrizionali si effettua con sistema proporzionale sulla base di liste, ciascuna delle quali comprenda un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quinti degli stessi.

Possono votare per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale solo gli elettori iscritti in una sezione elettorale della Circoscrizione, senza alcuna eccezione.

Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di Consigliere circoscrizionale nella lista da lui votata, scrivendo il nome e cognome o solo il cognome, nell'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Se due candidati hanno lo stesso nome e cognome, l'elettore deve aggiungere la data di nascita.

L'Ufficio Centrale Circoscrizionale³, ricevuti i verbali da tutti gli uffici di sezione della Circoscrizione:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun insieme di liste apparentate;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste o insieme di liste apparentate in base alla cifra elettorale di ciascuna lista o insieme predetto, dando la precedenza alla lista o insieme di liste apparentate che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a norma dell'art. 47, commi 9 e 10 dello Statuto.

Nell'ambito di ogni raggruppamento di liste sono eletti prioritariamente i candidati alla Presidenza.

L'Ufficio Centrale Circoscrizionale, dopo aver determinato la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun appiamento di liste, calcola i quorum del 40% e del 60% sul totale complessivo dei voti validi espressi in tutte le

³ L'Ufficio Centrale Circoscrizionale è presieduto dal Presidente del Tribunale o da altro magistrato delegato dal Presidente ed è composto di sei elettori idonei all'Ufficio di Presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal Presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Il Presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.



sezioni della Circoscrizione, ai sensi dell'articolo 47 comma 9 dello Statuto della Città.

L'Ufficio Centrale stabiliti così i due quorum accerta il raggiungimento del 40% o del 60% dei voti da parte delle liste o degli apparentamenti di lista concorrenti ovvero, in caso di non raggiungimento di tali quorum, quale lista o apparentamento di liste abbia conseguito il maggior numero dei voti validi. Alla lista o all'insieme di liste apparentate che hanno riportato il maggior numero di voti, purché superiori al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme delle liste apparentate, quando questa sia superiore al 60%. Alla lista o all'insieme di liste apparentate che hanno conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il quorum del 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi.

Il riparto dei seggi tra le liste apparentate che hanno conseguito i quorum del 40% o del 60% o comunque la maggioranza dei voti, detratto quello destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale, avviene con il sistema del quoziente naturale di maggioranza e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale più alta.

A tal fine l'Ufficio Centrale determina il quoziente naturale di maggioranza dividendo i voti validi riportati dallo schieramento vincente in tutte le sezioni della Circoscrizione per il numero dei seggi assegnato allo schieramento medesimo (trascurando la parte decimale).

A ciascuna lista dell'apparentamento sono attribuiti tanti seggi quante volte la sua cifra elettorale contiene il quoziente. I seggi eventualmente non assegnati sono attribuiti sulla base dei più alti resti, e in caso di parità di resti, alla lista con maggiore cifra elettorale.

A parità di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.

I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre liste o apparentamenti di liste con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale più alta.

A parità di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.

In tal caso il quoziente naturale viene calcolato dividendo la cifra elettorale complessiva della minoranza per il numero dei seggi assegnati alla medesima. A ciascuna lista o apparentamento di minoranza sono attribuiti tanti seggi quante volte la sua cifra elettorale contiene il quoziente.

Analoga procedura viene osservata per il riparto dei seggi tra le liste apparentate che non hanno ottenuto il premio di maggioranza.

A tal fine non viene considerato il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale proposto dall'apparentamento di liste.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o apparentamenti di liste secondo la procedura di cui ai commi precedenti.



Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o insieme di liste apparentate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere Circoscrizionale i candidati alla carica di Presidente Circoscrizionale collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio e successivamente i candidati consiglieri Circoscrizionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Al termine delle operazioni il presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale dichiara il risultato delle stesse e lo certifica nel verbale.

Per quanto non previsto e non in contrasto con il regolamento, si applicano le norme stabilite dal T.U. 570/60 e successive modificazioni ed integrazioni.

A TORINO si vota per:



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI.

I cittadini torinesi⁴, domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006, sono chiamati alle urne per far sapere quale sarà la propria volontà in relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali. Con la medesima votazione dovranno anche indicare, tra i candidati che si presenteranno, quale sarà il primo cittadino che li rappresenterà per i cinque anni successivi.

⁴ con il D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, viene data attuazione alla direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali per i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea che risiedono in Italia: i predetti vengono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte del Comune di residenza e, tali cittadini votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono, previa esibizione della tessera elettorale.

Pertanto, ogni qualvolta, nel presente vademecum, si richiama il «cittadino» o l'«elettore», deve intendersi ricompreso anche il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea residente in Italia, ammesso, ai sensi del decreto legislativo suddetto, a votare per le elezioni comunali.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 380, i 25 Stati che fanno parte dell'Unione europea, oltre l'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria]



L'eventuale turno di ballottaggio invece è fissato per domenica 11 e lunedì 12 giugno 2006.

in altri comuni si vota

Si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni del Presidente della regione e dell'Assemblea regionale siciliana, dei Presidenti e dei Consigli di 8 Province (CAMPOBASSO, IMPERIA, LUCCA, MANTOVA, PAVIA, RAVENNA, REGGIO di CALABRIA, TREVISO) e dei Sindaci e dei consigli di 1268 comuni (di questi 26 sono capoluogo di provincia, 1141 inferiori e 127 superiori ai 15.000 abitanti).

In Piemonte si vota per rinnovare i seguenti Consigli comunali (la scheda di votazione è di colore azzurro)

ALBIANO D'IVREA	CUMIANA	PERTUSIO
BALDISSERO TORINESE	CUORGNÈ	PIANEZZA
BARDONECCHIA	FAVRIA	<u>PINEROLO</u>
BOLLENGO	FIANO	PINO TORINESE
BROSSO	FRASSINETTO	PORTE
BRUSASCO	GRAVERE	RONCO CANAVESE
CAMBIANO	LANZO TORINESE	SAMONE
CARIGNANO	MASSELLO	<u>SAN MAURO TORINESE</u>
<u>CARMAGNOLA</u>	MOMBELLO DI TORINO	SETTIMO ROTTARO
CERES	MOMPANTERO	<u>TORINO</u>
<u>CHIVASSO</u>	MONTALDO TORINESE	TROFARELLO
<u>CIRIÈ</u>	MONTEU DA PO	VOLPIANO
CLAVIERE	NOASCA	
CUCEGLIO	OZEGNA	

(sottolineati quelli con più di 15.000 abitanti)



**QUANDO SI VOTA**

I seggi saranno aperti:

DOMENICA 28 MAGGIO	dalle ore 8.00 alle ore 22.00	(primo turno di votazione)
LUNEDÌ 29 MAGGIO	dalle ore 7.00 alle ore 15.00	
DOMENICA 11 GIUGNO	dalle ore 8.00 alle ore 22.00	(eventuale turno di ballottaggio)
LUNEDÌ 12 GIUGNO	dalle ore 7.00 alle ore 15.00	

CHI HA DIRITTO AL VOTO*Per le elezioni comunali*

Possono votare per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale:

- Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.
- I cittadini stranieri⁵ appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea residenti nel Comune, iscritti nelle liste elettorali aggiunte previste ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197

Saranno esclusi dal voto i giovani che pur essendo iscritti nelle liste elettorali non hanno compiuto il 18mo anno di età alla data del 29 maggio 2006.

⁵ **Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia**

La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell'UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco e vice-Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo.

Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l'iscrizione in una apposita lista elettorale "aggiunta", presentando una domanda all'Ufficio Elettorale del Comune di residenza.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 17

Per le elezioni circoscrizionali

Possono votare per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale solo gli elettori iscritti in una sezione elettorale della Circoscrizione, senza alcuna eccezione ovvero:

- Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.
- I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea residenti nella Circoscrizione, iscritti nelle liste elettorali aggiunte previste ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197.

Saranno esclusi dal voto i giovani che pur essendo iscritti nelle liste elettorali non hanno compiuto il 18mo anno di età alla data del 29 maggio 2006.

Cittadini italiani residenti all'estero

Tutti i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali del Comune, per poter esercitare il diritto di voto, devono recarsi presso il proprio ufficio elettorale di iscrizione in Italia; ad essi viene inviata una cartolina avviso recante le indicazioni relative alle elezioni in corso.

Ammissione degli elettori alla votazione.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è scritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 48, primo comma, del testo unico n. 570).

Si lascia, tuttavia, al presidente la facoltà di consentire – nei limiti del possibile – la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno delle elezioni.

Qualora si verificano affollamenti agli ingressi degli edifici ove sono situate più sezioni, i Presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.



Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione, occorre ricordare che l'esibizione della tessera elettorale personale è necessaria, unitamente ad un documento d'identità, per l'esercizio del diritto di voto.

Qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la stessa data dell'elezione attualmente in svolgimento, si da comprovare che già sia stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione elettorale, l'elettore non potrà essere ammesso al voto.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

- 1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che li dichiari elettori del Comune (art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570, e art. 45, secondo ed ultimo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223): tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella sezione indicata dal Sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi;
- 2) coloro che si presentino a votare muniti dell'attestazione del Sindaco di ammissione al voto, a norma dell'art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo e successive modificazioni (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), come aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40;
- 3) i membri del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché muniti della tessera elettorale (art. 40, primo comma, del testo unico n. 570 e art. 14 del D.P.R. n. 299/2000);
- 4) gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante l'impedimento (art. 1, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e art. 14 del D.P.R. n. 299/2000);
- 5) gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione del Comune, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

Degli elettori anzidetti vengono riportate le generalità nel verbale delle operazioni del seggio (o, per gli ammessi al voto domiciliare, nel verbale apposito).

Gli elettori di cui ai numeri 3, 4 e 5 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 570, art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991 e art. 1, comma 9, del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 19

Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti:
 - a) carta di identità o altro documento di identificazione⁶ munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della votazione;
 - b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
 - c) tessera di riconoscimento rilasciata da un Ordine professionale, purché munita di fotografia;
- e qualora l'elettore sia sprovvisto di documento di riconoscimento personale
- 2) per attestazione di uno dei membri dell'ufficio. L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nella apposita colonna della lista di sezione;
- 3) per attestazione di altro elettore del Comune, noto all'ufficio⁷.

AMMISSIONE AL VOTO CON PROCEDURA SPECIALE

Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o «volante») nell'ambito dello stesso Comune di iscrizione elettorale (legge 23 aprile 1976, n. 136 e D.P.R. 570/1960).

⁶ L'identificazione per documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

⁷ È da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 20

Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del Comune stesso (e della Circoscrizione in caso di elezioni circoscrizionali).

L'ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero; tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Il sindaco del comune accertata la regolarità della dichiarazione, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il giorno precedente quello della votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I direttori delle strutture medico-sanitarie interessate, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalità e i termini di cui all'art. 42 del D.P.R. 570/1960, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, purchè siano elettori del Comune stesso (e della Circoscrizione in caso di elezioni circoscrizionali).

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570.

I direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 21

Detenuti presso luoghi di reclusione o custodia preventiva

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della L. 136/1976, i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva, in occasione di elezioni comunali, sempre che gli stessi siano iscritti nelle liste elettorali di una sezione del Comune stesso (e della Circoscrizione in caso di elezioni circoscrizionali).

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale.

Principali adempimenti del procedimento:

- a) l'interessato deve far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato (risultante dalla tessera elettorale), deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.
- b) il sindaco del comune accertata la regolarità della dichiarazione, provvede:
 - ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
- c) il sindaco del comune dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

I direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

Componenti dei seggi; rappresentanti delle liste dei candidati, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570:

- il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano - previa esibizione della tessera elettorale prevista dall'articolo 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n.299, rilasciata dal proprio comune, comprovante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune - nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 22

se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune purchè siano elettori del medesimo Comune (e della Circoscrizione per le elezioni circoscrizionali).

Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

A norma dell'art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'art. 40 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori iscritti nelle relative liste per le elezioni comunali, purchè siano elettori del Comune stesso (e della Circoscrizione in caso di elezioni circoscrizionali).

Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Il D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare: gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.

Elettori in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali.

Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del Sindaco del comune.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino nella doppia condizione di impossibilità di



allontanamento dall'abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà almeno quindici giorni prima della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo. Per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto dimori nell'ambito del territorio del comune per cui è elettore (art. 1, comma 2, D.L. n. 1/2006).

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'Azienda Sanitaria Locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendo l'elettore in determinati elenchi e rilasciandogli una attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Le modalità sono le medesime previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione.

Poiché le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. È pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 24

Voto assistito - Elettori portatori di handicap grave

Voto di elettore fisicamente impedito

A norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale degli aventi titolo e di un timbro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 41, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, viene rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato art. 41, ottavo comma).

Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.



Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07; ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto. In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesta la cecità.

Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione della generica espressione: «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni e, tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscano su tali capacità ma riguardino la sfera psichica dell'elettore.

La norma – ha affermato il predetto Consesso – impone al presidente del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'iter logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio – salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale – accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 41, terzo comma, del testo unico n. 570 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: «Accompagnatore (data), (sigla del presidente)», senza apporre il bollo della sezione.



Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 41, quinto comma, del testo unico n. 570).

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale relativo alle operazioni per l'elezione del consiglio comunale (art. 41, sesto comma, del testo unico n. 570). Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa (all'interno della colonna relativa al motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.

Voto di elettore portatore di handicap

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni contenute nel precedente paragrafo.

voto di elettore non deambulante

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto, per le elezioni comunali, in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in sede priva di barriere architettoniche.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori deve:



a) accertarsi che l'elettore sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione;

b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina appositamente allestita per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale e tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione.

voto in base ad attestazione del sindaco o sentenza

Se l'elettore è ammesso a votare munito dell'attestazione del sindaco ovvero di una sentenza dell'Autorità giudiziaria che lo dichiari elettore del Comune, potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore deve:

a) prendere visione dell'attestazione o della sentenza anzidette;

b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;

c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato» nonché la propria firma, la data e il bollo dell'ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso Comune.

**Come si vota***Espressione del voto - Elezioni Comunali*

Per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000, all'atto della votazione, l'elettore riceve una **scheda di colore azzurro** e, con la matita copiativa, può esprimere il proprio voto:

- 1) tracciando un solo segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso. in tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al candidato sindaco votato;
- 2) tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati al consiglio comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di sindaco. in tal modo, il voto si intenderà attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato;
- 3) tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si intenderà attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista collegata;
- 4) tracciando un segno di voto sul rettangolo recante il nominativo alla carica di sindaco ed un altro segno di voto su una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto ("*voto disgiunto*").

CANDIDATO SINDACO	☐	
CANDIDATO SINDACO	☐	
	☒	
	☐	
	☐	
	☐	
CANDIDATO SINDACO	☐	

Preferenze

L'elettore può altresì manifestare **un solo voto di preferenza** per un candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata, segnando, sull'apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data di nascita) del candidato preferito.

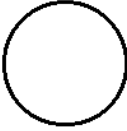
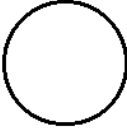
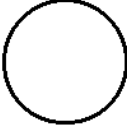
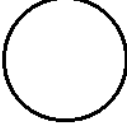
**Scheda di votazione deteriorata**

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata o reca segni che possono causarne l'annullamento può chiederne al presidente un'altra contro restituzione di quella deteriorata.

esemplificazioni

caso n. 1 - tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di Sindaco, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, si intende validamente votato solo il candidato prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.

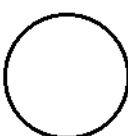
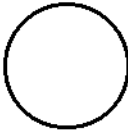
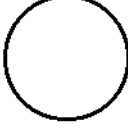
Il voto va solo al candidato a sindaco collegato alla lista o alle liste.

NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)		----- (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
 (Candidato alla carica di Sindaco)		----- (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
		----- (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
		----- (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)



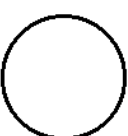
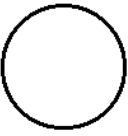
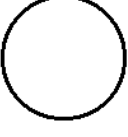
Caso n. 2 - votare, con un unico voto, per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno di una di tali liste, poste alla destra del nominativo prescelto. In tal caso, l'elettore esprime un voto valido, sia per il candidato alla carica di Sindaco, sia per la lista preferita.

Il voto va alla lista sulla quale è stato tracciato il segno ed al candidato a sindaco ad essa collegato.

NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Caso n. 3 - votare, per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando, con la matita copiativa, un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal caso, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata;

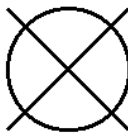
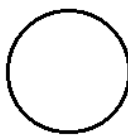
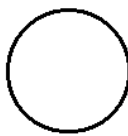
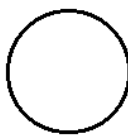
il voto va alla lista sulla quale è stato tracciato il segno ed al candidato a sindaco ad essa collegato

NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)



caso n. 4 - votare esprimendo un "voto disgiunto" e cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di Sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al candidato Sindaco prescelto.

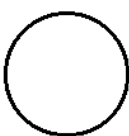
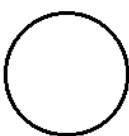
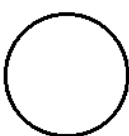
Valido il voto alla lista sulla quale è stato tracciato il segno e valido il voto al candidato a sindaco non collegato con la liste votata (c.d. *voto disgiunto*).

NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Voto di preferenza

L'elettore ha, altresì, facoltà di manifestare **un solo voto di preferenza** per un candidato alla carica di Consigliere Comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome, ovvero il nome e cognome sull'apposita riga tracciata alla destra del contrassegno.

TIZIO è candidato a consigliere della lista sulla quale è stato tracciato il segno: il voto va alla lista votata, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO.

NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)		TIZIO (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 32

Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Per le elezioni nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'elettore riceve una **scheda di colore azzurro** e, con la matita copiativa, può esprimere il proprio voto nei seguenti modi:

- a) tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul contrassegno prescelto. In tal modo, l'elettore esprime un voto valido, sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato. L'elettore ha, inoltre, facoltà di manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome, ovvero il nome e il cognome sull'apposita riga tracciata sotto il contrassegno.

	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)
TIZIO ----- (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)	
	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)
----- (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)	

- b) tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di Sindaco, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votato, non solo il candidato alla carica di Sindaco, ma anche la lista ad esso collegata.

	 NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)
----- (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)	
	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di Sindaco)
----- (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)	

*Espressione del voto - Elezioni Circoscrizionali*

Per le elezioni del Consiglio Circoscrizionale l'elettore, all'atto della votazione, riceve una **scheda di colore verde** e, con la matita copiativa, può esprimere il proprio voto:

- 1) tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale. In tal modo, il voto si intenderà attribuito alla lista;

NON è previsto il voto per il candidato a presidente di circoscrizione.

Preferenze

L'elettore potrà altresì manifestare **un solo voto di preferenza** per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale, segnando, sull'apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta.

N	☒	TIZIO
N	☐	
N	☐	
N	☐	
N	☐	
N	☐	

Voto valido espresso
correttamente

(Voto di preferenza per un
candidato alla carica di
consigliere circoscrizionale)

**sono vietati
altri segni o
indicazioni**



CITTA' DI TORINO

Servizio Elettorale

DIREZIONE SERVIZI CIVICI
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
SYSTEM INFO ELE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE:
COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

DSC - SE - ELE - V05b
Pag. 34

1	☐	_____	3	☐	_____	5	☐	_____	8	☐	_____
1	☐	_____	3	☐	_____	6	☐	_____	8	☐	_____
1	☐	_____	3	☐	_____	6	☐	_____	8	☐	_____
1	☐	_____	3	☐	_____	6	☐	_____	9	☐	_____
1	☐	_____	3	☐	_____	6	☐	_____	9	☐	_____
2	☐	_____	4	☐	_____	7	☐	_____	9	☐	_____
2	☐	_____	4	☐	_____	7	☐	_____			
2	☐	_____	4	☐	_____						
2	☐	_____	4	☐	_____						
2	☐	_____	4	☐	_____						
2	☐	_____	4	☐	_____						

NO!

colore scheda
VERDE PANTONE 368-U

Nominativi dei candidati alla Presidenza indicati dalle liste o dai raggruppamenti di liste: 1) TIZIO; 2) CAIO; 3) SEMPRONIO; 4) ECCETERA; 5) XXXX; 6) XXXXXX; 7) XXXXXXXXXX; 8) XXXXXXXX; 9) XXXXXXXX.

**ATTENZIONE: IL CANDIDATO A PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE
NON DEVE ESSERE VOTATO**

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 35

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Come sono composti i seggi

L'Ufficio Elettorale di sezione (comunemente denominato "Seggio") è composto da un Presidente, quattro Scrutatori e da un Segretario⁸.

Seggio speciale

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni comunali a norma dell'art. 1, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16,00 del sabato precedente il giorno della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, e nella sede dello stesso.

Anche per i componenti del seggio speciale la nomina è operata in relazione altresì all'effettuazione dell'eventuale secondo turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente del seggio speciale e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, valgono le stesse norme per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

⁸ L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del testo unico n. 570).

L'art. 89 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da € 206 ad € 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanano dall'ufficio prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 36

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto:

- dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto;
- dei detenuti aventi diritto al voto presenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto;

e cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate, pertanto, i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

Ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante)

il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di che trattasi.

A tale scopo, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio elettorale distaccato – che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore e dal segretario del seggio – si recherà presso l'istituto medesimo (o struttura sanitaria) per raccogliere il voto degli elettori degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad uno scrutatore.

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Onorario

L'onorario, fisso forfettario, è pari a: € 187,00 per il Presidente; € 145,00 per gli Scrutatori e il Segretario; € 90,00 e € 61,00 rispettivamente per i Presidenti e Scrutatori di seggio speciale.



Presidente di seggio

I Presidenti di seggio elettorale, che sono 950 (919 presidenti di seggio ordinario + 31 di seggio speciale), vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, che provvede anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento dell'incarico.

Il giorno di sabato (27 maggio c.a.) il Sindaco provvede alla sostituzione dei presidenti che non si sono presentati presso la sala del seggio per ricevere la consegna del materiale elettorale.

Formazione Presidenti di seggio

Anche per questa tornata elettorale, la Civica Amministrazione ha organizzato un corso formativo per i Presidenti di seggio, al fine di rendere più agevoli e spedite le operazioni di votazione e di scrutinio.

Funzioni del Presidente

Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:

- nomina il Segretario del seggio;
- prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto;
- sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio;
- soprintende ed è responsabile di tutte le operazioni del seggio;
- è incaricato dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate;
- ha la potestà di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

Vice Presidente

È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli).

Segretario

È scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, fra gli **iscritti nelle liste elettorali del Comune** che siano **in possesso del titolo di**



studio non inferiore al diploma di istituto **di istruzione secondaria di secondo grado**.

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale.

Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi.

Scrutatori

Sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della votazione.

Per le elezioni in corso gli Scrutatori⁹ nominati sono stati 3738. Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più Scrutatori, compete al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione: pertanto gli Scrutatori devono essere presenti, con la massima puntualità, presso il locale del seggio, alle ore 16.00 di sabato 27 maggio, alle ore 7.30 di domenica 28 maggio e alle ore 6.30 di lunedì 29 maggio. I sostituti devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino ed essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti:

- firma delle schede di votazione per la loro autenticazione;
- identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
- spoglio delle schede;
- registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
- confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

⁹ Art. 23 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570:

«Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età (*);
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

(*) N.B.: Il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.



Rappresentanti di lista

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i delegati delle liste dei candidati di cui all'art. 32, nono comma, n. 4, del testo unico n. 570, hanno la facoltà di designare due rappresentanti della lista presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale.

La suddetta facoltà è stata estesa anche nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti dall'art. 16, terzo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le designazioni possono essere effettuate, entro il venerdì antecedente la votazione, a mezzo di dichiarazione scritta con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 L. 53/1990).

Il Presidente del seggio deve accertare la regolarità della designazione: il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce che, per le elezioni di cui trattasi, **i rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune**, tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato.

Qualora non ricorrano tali condizioni, il designato non può essere ammesso ad assistere alle operazioni elettorali del seggio.

I rappresentanti hanno diritto:

- a) ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
- b) a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni;
- c) ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione;
- d) a trattenersi all'esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

I rappresentanti di lista, o i membri del seggio, non possono trascrivere i nominativi degli elettori che si sono astenuti dalla partecipazione al voto o che abbiano votato.

Sanzioni penali

Sono previste sanzioni penali per chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio (DD.PP.RR. n.570/1960 e n.361/1957 e succ modif. e int.).

**SCRUTINIO**

Terminata la votazione (*ore 15,00 di lunedì 29 maggio*) avrà subito inizio lo scrutinio delle schede relativo al comune e a seguire quello della Circoscrizione: dovranno essere portati a termine nelle ventiquattro ore successive alla chiusura dei seggi ovvero entro le ore 15,00 di martedì 30 maggio.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista.

Spoglio e registrazione dei voti

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente deve rimuovere il bloccaggio dell'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò, il presidente poserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

Per tale procedimento, si osservano le seguenti istruzioni ministeriali:

- Lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.
- Questi legge ad alta voce, in primo luogo, il nome e cognome del sindaco e, successivamente il contrassegno di lista.
- Subito dopo il presidente legge ad alta voce il cognome del candidato alla carica di consigliere al quale eventualmente è attribuita la preferenza e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco, da ciascuna lista e, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco, da ciascuna lista ed i voti di preferenza di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella apposita scatola/contenitore: le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Infine il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 41

LE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ha introdotto, agli articoli 71, comma 6, e 72, comma 5, l'istituto del ballottaggio per le elezioni comunali. Le disposizioni sopra richiamate dispongono che al turno di ballottaggio si procede in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ovvero, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi.

Le operazioni di votazione relative al turno di ballottaggio si svolgono secondo i termini e modalità espletate per il primo turno di votazione.

Composizione dell'ufficio elettorale di sezione nel turno di ballottaggio.

La nomina dei componenti dei seggi, effettuata in vista di consultazioni amministrative, è operata, su conformi istruzioni ministeriali, anche in relazione all'eventuale turno di ballottaggio.

Pertanto la composizione dell'ufficio elettorale di sezione, fatti salvi ovviamente i provvedimenti sostitutivi medio tempore intervenuti per sopraggiunti gravi impedimenti, deve rimanere immutata, qual era, cioè, all'inizio delle operazioni del primo turno di votazione ovvero con gli stessi componenti.

Per le sostituzioni che si rendessero necessarie all'atto della costituzione del seggio, valgono le medesime modalità previste per il primo turno.

votazione di ballottaggio

Alle ore 16 del sabato (24 giugno) che precede la data della votazione il presidente ricostituisce l'ufficio della sezione con le stesse persone del turno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti.

Il giorno successivo (domenica) il presidente espletate le operazioni preliminari alla votazione del turno di ballottaggio, ammetterà gli elettori all'esercizio del voto.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima speditezza, per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 8 del mattino dello stesso giorno di domenica per proseguire sino alle ore 22,00 e il lunedì dalle ore 7,00 alle ore 15,00.



Spoglio e registrazione dei voti nel turno di ballottaggio

Le operazioni di scrutinio del turno di ballottaggio hanno inizio dopo la chiusura della votazione nella giornata di lunedì (ore 15,00) appena saranno completate le operazioni di riscontro del numero dei votanti nel turno di ballottaggio.

Per il resto, le operazioni di scrutinio sono analoghe a quelle compiute nel primo turno (operazioni di scrutinio, operazioni di controllo dello spoglio e registrazione dei voti, compilazione del verbale, formazione dei plichi e chiusura del seggio).

Nomina degli scrutatori

La legge di riforma elettorale introduce modifiche alla legge n. 95/1989 recante "*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale...*" relative al procedimento di aggiornamento dell'Albo ed alla designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale, pertanto:

- a) *Resta inalterato il termine per la presentazione delle domande ai fini dell'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore che rimane quello del 30 novembre di ogni anno.*
- b) *Fissa due termini relativi al procedimento di aggiornamento di tale Albo:*
 - ✧ *entro il 15 gennaio di ogni anno l'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore deve essere depositato nella segreteria del comune, fermo restando che tale deposito ha durata di quindici giorni e che ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione*
 - ✧ *entro il successivo mese di febbraio deve essere definito da parte della Commissione elettorale circondariale l'eventuale contenzioso.*
- c) *Modifica la procedura di nomina degli scrutatori: la Commissione elettorale comunale deve procedere all'unanimità alla nomina e non più al sorteggio degli scrutatori per la costituzione degli uffici elettorali di sezione in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria disciplinata da legge statale.*

La Commissione elettorale comunale deve procedere all'unanimità anche alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'Albo, al fine di sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, gli scrutatori nominati, ove la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, si procede alla formazione della graduatoria tramite sorteggio.

**Propaganda elettorale**

Maggiori garanzie per la privacy dei cittadini e regole precise per partiti e candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali, soprattutto se la propaganda elettorale si avvale di nuovi mezzi di comunicazione quali Sms, Mms, e-mail.

Con un provvedimento generale l'Autorità garante ha indicato a Partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati i principi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale. La comunicazione elettorale, che costituisce un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica, deve infatti tener conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone per le quali Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini.

✧ Dati utilizzabili senza consenso

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni.

✧ Dati utilizzabili previo consenso

A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, **è necessario il consenso** per particolari modalità di comunicazione elettronica come **sms, e-mail, mms**, per **telefonate preregistrate** e **fax**. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

✧ Dati non utilizzabili

Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura.

(Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)

**CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

delle operazioni del procedimento elettorale.

Giovedì 6 aprile

(52° giorno antecedente le votazioni)

Scadenza del termine entro il quale devono essere apportate le cancellazioni dalle liste elettorali degli elettori che hanno trasferito la propria residenza in altro Comune¹⁰ della Repubblica.

giovedì 13 aprile

(45° giorno antecedente le votazioni)

Pubblicazione, mediante affissione a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali con il quale viene dato avviso agli elettori:

- della data della votazione;
- della scadenza del termine entro il quale devono essere cancellati dalle liste elettorali gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana, che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale;
- della scadenza del termine entro il quale devono essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune o che abbiano variato la loro abitazione trasferendosi nella circoscrizione di altra sezione del Comune.

domenica 23 aprile

(Entro il 10° giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi)

Compilazione da parte della Commissione elettorale comunale di un elenco in triplice copia dei cittadini che pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna dagli esemplari delle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'Albo pretorio.

La terza copia viene depositata presso la Segreteria del Comune.

¹⁰ Le disposizioni in materia, dato il carattere locale della votazione, prevedono che i Comuni non interessati alla consultazione di cui trattasi, — ove lo ritengano — potranno soprassedere all'effettuazione dell'anzidetta revisione dinamica straordinaria sempre che non vengano direttamente attivati da uno dei Comuni nei quali si terranno le elezioni.



venerdì 28 aprile

(30° giorno antecedente le votazioni)

Inizio della presentazione *(alle ore 8,00)* - presso la segreteria del Comune - delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e, in caso di elezioni Circonscrizionali, delle candidature a Consigliere circoscrizionale *(la scadenza del termine per le presentazioni delle candidature è fissato il 29mo gg antecedente la data della votazione ovvero ore 12,00 di sabato 29 aprile)*.

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale iscrive nelle liste elettorali gli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Mercoledì 3 maggio

(25° giorno antecedente le votazioni)

Spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, con la quale viene comunicata la data della votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio.

Mercoledì 3 maggio - lunedì 8 maggio

(Tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data delle votazioni)

Designazione, da parte della Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, dei nominativi, compresi nell'Albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.

Sabato 13 maggio

(15° giorno antecedente le votazioni)

- affissione (all'Albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici) del manifesto recante i nomi dei candidati alle elezioni in corso con i relativi contrassegni secondo l'ordine risultato dal sorteggio
- scadenza del termine entro il quale si possono apportare le variazioni per decesso dell'elettore (dopo questo ultimo atto, le liste elettorali per la votazione vengono inviate dal Presidente della C.E.Cir. al Sindaco)

sabato 27 maggio

(giorno antecedente le votazioni)

ore 16 - costituzione e insediamento dell'ufficio elettorale di sezione

domenica 28 maggio

(primo giorno della votazione)

ore 8,00 - apertura della votazione (che prosegue fino alle ore 22)



lunedì 29 maggio

(secondo giorno della votazione)

ore 7,00 - apertura della votazione (che prosegue fino alle ore 15,00)

lunedì 29 maggio

(subito dopo la chiusura della votazione e appena terminate le operazioni di riscontro)

Inizio delle operazioni di scrutinio [dando precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni comunali]

Se nessun candidato alla carica di Sindaco ottiene la maggioranza assoluta dei voti dopo il primo turno, vengono individuati i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e validi e viene effettuato un turno di ballottaggio.

Domenica 4 giugno

(entro il 7° giorno dalla data di votazione del primo turno)

I candidati alla carica di Sindaco hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste in aggiunta a quelli già dichiarati per il primo turno di votazione (che ha efficacia solo se la dichiarazione sia convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate).

sabato 10 giugno

(giorno antecedente le votazioni di ballottaggio)

ore 16 - costituzione e insediamento dell'ufficio elettorale di sezione

domenica 11 giugno

(primo giorno della votazione di ballottaggio)

ore 8,00 - apertura della votazione (che prosegue fino alle ore 22)

lunedì 12 giugno

(secondo giorno della votazione di ballottaggio)

ore 7,00 - apertura della votazione (che prosegue fino alle ore 15,00)

lunedì 12 giugno

(subito dopo la chiusura della votazione e appena terminate le operazioni di riscontro)

Inizio delle operazioni di scrutinio [dando precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni comunali]

Entro il terzo giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (art. 61 DPR n. 570/1960).

**Statistiche e curiosità****CORPO ELETTORALE**

le elezioni regionali in Sicilia interesseranno 4.560.907 elettori, di cui 2.205.462 maschi e 2.355.445 femmine. le sezioni saranno 5.288. le elezioni in 8 province interesseranno 3.052.427 elettori, 1.469.457 maschi e 1.582.970 femmine; 3.823, le sezioni.

le elezioni in 1.270 comuni interesseranno 12.428.493 elettori, 5.944.720 maschi e 6.483.773 femmine; 14.697, le sezioni.

considerando una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di consultazioni regionali e amministrative, il numero complessivo di elettori sarà di 19.516.023, di cui 9.365.318 maschi e 10.150.705 femmine, e di sezioni sarà di 23.136.

I dati riguardanti il corpo elettorale sono provvisori, perché rilevati precedentemente alla revisione straordinaria delle liste elettorali. (fonte Ministero dell'Interno)

corpo elettorale della Città

Aventi diritto al voto		maschi	femmine	totale
Solo Torino	+	333955	377939	711894
residenti estero	+	13096	11133	24229
totale	=	347051	389072	736123
liste aggiunte U.E.	+	239	486	725
liste aggiunte TAA - prov. BZ	+	30	14	44
VOTANTI totale	=	347320	389572	736892

Curiosità (solo residenti)	maschi	femmine	totale	SUDDIVISIONE TERRITORIALE	
Compiono il 18mo anno di età alla data della votazione	11	7	18	SEZIONI ELETTORALI	919
centenari	24	145	169	CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE	10
18enni che saranno esclusi dal voto	306	258	564		
voteranno per la prima volta	461	387	848		
Fasce di età (~)	totale	Stato civile (~)		totale	
18-19	8938	Celibi/nubili		197737	
20-30	83804	Coniugati		411829	
31-50	243117	Vedovile		76888	
51-60	115142	Già coniugati		25440	
Over 60	260893				

**LISTE AGGIUNTE UNIONE EUROPEA** (D.Lgs. 12.4.1996, n.197)

(Cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza)

<i>Paesi dell'Unione Europea</i>	Maschi	Femmine	Totale
AUSTRIA	3	10	13
BELGIO	8	9	17
CIPRO	2	0	2
DANIMARCA	0	3	3
ESTONIA	0	1	1
FINLANDIA	0	11	11
FRANCIA	59	120	179
GERMANIA	53	67	120
GRAN BRETAGNA	44	34	78
GRECIA	24	18	42
IRLANDA	5	5	10
LETTONIA	0	4	4
LITUANIA	1	7	8
LUSSEMBURGO	2	1	3
MALTA	1	1	2
PAESI BASSI	6	9	15
POLONIA	5	54	59
PORTOGALLO	4	6	10
REP. Ceca	1	6	7
REP. SLOVACCA	0	4	4
SLOVENIA	1	0	1
SPAGNA	20	105	125
SVEZIA	0	5	5
UNGHERIA	0	6	6
TOTALI	239	486	725

LISTE AGGIUNTE TRENTO ALTO ADIGE -

PROVINCIA di BOLZANO (D.Lgs. 18.12.2002, n.309)	Maschi	Femmine	Totale
	30	14	44

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 49

APPENDICE NORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663.

Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 maggio 1980.

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali.

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178.

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	DSC - SE - ELE - V05b Pag. 50

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente

LEGGE 16 aprile 2002, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

LEGGE 5 febbraio 2003, n. 17.

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità

LEGGE 2 marzo 2004, n. 61.

Norme in materia di reati elettorali

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata per lo scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche